LEONELLO LUNGHI LAB

Rev.	Data	Oggetto			
1	10.02.2021	Risposte ai rilievi di Accredia			
2	10.01.2022	Risposte ai rilievi supplementari di Accredia			
3	01.09.2022	Modifica campo applicazione			
4	10.06.2023	AC Rilievi Accredia			
5	30.08.2024	AC Oss. n.3 audit Accredia del 25-26/06/2024			
6	30.04.2026	Risposte ai rilievi da esame documentale di Accredia			
Copia Controllata		X	Distribuita a	Tutta l'organizzazione, sito web	
Copia Non Controllata					

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Responsabilità
5. Distribuzione
6. Modalità di svolgimento delle verifiche
   - 6.1 Richiesta di attività ispettiva
   - 6.2 Esame della documentazione del Cliente
   - 6.3 Erogazione del servizio ispettivo
   - 6.4 Emissione del rapporto finale
7. Registro dei rapporti di ispezione
8. Modalità di riferimento al Rapporto di Ispezione
9. Modalità esecutive delle ispezioni
10. Modifica alle regole del sistema di ispezione
11. Riservatezza
12. Diritti e doveri
    - 12.1 Diritti e doveri del Cliente
      - 12.1.1 Diritti del Cliente
      - 12.1.2 Doveri del Cliente
    - 12.2 Diritti e doveri dell'OdI
13. Reclami ricorsi e contenziosi
    - 13.1 Reclami
    - 13.2 Ricorsi
    - 13.3 Contenziosi
14. Scadenze
15. Tariffario
16. Fatturazione
17. Utilizzo Logo Accredia
18. Clausole vessatorie
19. Approvazione specifica

1. Scopo e campo di applicazione

Questo documento definisce il regolamento adottato dall'OdI appartenente all'Azienda Lunghi Leonello srl per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei settori regolamentati dal Decreto Ministeriale del 21 aprile 2017, n.93, "Regolamento recante la Disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea".
Le attività di cui al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ai regolamenti di Accredia (RG-01 e RG-01-04) ha carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità in quanto è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata, esclusivamente, alle attività ispettive, separata ed identificabile all'interno dell'organizzazione madre. Il responsabile tecnico di tale unità non dipende gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività potenzialmente conflittuali con il servizio ispettivo, quali attività di manutenzione degli oggetti ispezionati. Il presente regolamento viene applicato dall'O.d.I. in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di ispezione erogati dall'O.d.I.; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione Cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.
Lo scopo ed il campo di applicazione del sistema di gestione dell'OdI di Leonello Lunghi è:

"VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO (NAWI) DI TIPO DIGITALE SOTTOPOSTI ALLA NORMA NAZIONALE E/O EUROPEA DI ARMONIZZAZIONE TECNICA DI SISTEMI DI PESATURA DI CLASSE III CON PORTATA FINO A 60 kg. IN ACCORDO AL DM 93/2017 E ALTRE NORME APPLICABILI"

Pertanto l'OdI non esegue attività di verificazione periodica su strumenti per pesare ad indicazione analogica.

2. Riferimenti Normativi

Le norme sono classificate nel presente Regolamento in:

- Requisiti cogenti, da intendere tutte quelle obbligatorie per ~~il~~ le presenti attività di ispezione
- Requisiti volontari, da intendere tutte quelle che sono state considerate, sia per riferimento a determinati requisiti o a definizioni specifiche

A) Requisiti cogenti – Sono da intendere tutti quelli emessi da Organismi di legge e rientrano tra questi quelli di tipo generale, quali:

- "Regolamento recante la Disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea" (Decreto 21 aprile 2017, n.93 MI.SE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Anno 158 – N° 141 del 20 giugno 2017).
- D. Lgs. 83/2016 del 25 maggio 2016 "Strumenti per pesare non automatici"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";

- ACCREDIA RG 01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione ed ispezione", in revisione corrente
- ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione – Parte Generale", in revisione corrente;
- ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", in revisione corrente;
- ACCREDIA "Disposizione in materia di applicazione del documento ILAC-P10 01/2013 sulla riferibilità dei risultati di misura", in revisione corrente;
- ILAC-P15 "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies" in edizione corrente;
- ILAC P 10:01 "Policy on the Traceability of Measurement Results" in edizione corrente
- UNI EN 45501:2015 "Aspetti metrologici di strumenti di pesatura a funzionamento non automatico";
- Testo Coordinato "Attuazione della Direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI";
- UNI CEI 70099:2008 Vocabolario Internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM)
- VIML V1 – 2013 – "International vocabulary of terms in legal metrology- (VIML) "
- Norme di metrologia legale OIML applicabili (OIML D2, OIML D3, OIML D5, OIML D10/ILAC G 24, OIML D11, OIML D12, OIML D 14, OIML D16, OIML D 31)
- OIML R 47 "Standard weights for testing of high capacity weighing machines"
- Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n° 517 "sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico" e s.m.i.

B) Norme volontarie emesse da Organismi di normazione. : Sono quelle seguite o alle quali si è fatto riferimento per specifiche definizioni non riportate nel VIML o nella ISO/IEC 17020 o nel Decreto 93/2017 del MI.SE (d'ora innanzi denominato per brevità "Decreto n°93/2017"). Tra queste:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 "Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali";
- UNI EN 70098-3:2016 - Guida all'espressione dell'incertezza di misura;
- UNI 14253:2018 – Tolleranze geometriche dei prodotti (per l'accettabilità delle misure);
- UNI EN ISO 10015:2020 – Linee guida per la formazione (per la definizione di competenza);
- UNI EN ISO 19011:2018 – Linee guida per gli audit di sistemi di gestione (per la conduzione degli audit interni)
- UNI 10127-1:1992 Guida per la definizione degli intervalli di taratura di strumenti per misurazioni – Criteri generali (come riferimento per la definizione degli intervalli di taratura delle apparecchiature, anche se si seguono i criteri prescritti dal Decreto n° 93/2017)
- UNI CEI EN 45020:2007 "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale"

3. Termini e Definizioni

- Le definizioni e la terminologia utilizzata nel presente Manuale sono quelle riportate nei seguenti documenti:
- Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 *MI.SE.* – Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea, riportato nella G.U. dell'anno 158 N° 141 del 20.06.2017;
- UNI CEI EN 45020:2007 Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale;
- UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario;
- UNI EN ISO 17000:2020Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali;
- JCGM 200 - International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms.

Inoltre, ai fini del presente Regolamento con il termine **Ispezione** ci si riferisce alla verificazione periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico eseguita in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93. In merito alla definizione di Verificazione Periodica, si rimanda all'articolo 2 p.to c) del suddetto decreto.

Per Cliente si intende il Titolare dello Strumento.

Abbreviazioni:

- ROdI = Responsabile tecnico OdI
- OdI = Organismo di ispezione
- RS = Responsabile Sistema di gestione
- MPE = Errore massimo permesso
- ISP= Ispettore
- VRT = Vice Responsabile Tecnico
- **Cliente/Titolare dello Strumento**

Persona fisica o giuridica che contrattualmente richiede all'O.d.I. lo svolgimento di attività ispettive.

- **Comitato di Valutazione dei Reclami e dei Ricorsi**

Comitato costituito e nominato dalla Direzione di Lunghi Leonello srl formato da persone non coinvolte nelle attività di ispezione.

- **Strumento di pesatura a funzionamento non automatico**

Anche detti NAWI (non-automatic weighing instruments) dalle norme armonizzate CEE, sono quegli strumenti che per effettuare le operazioni di pesatura richiedono l'intervento di un operatore che apponga sul piatto la merce da pesare.

- **Errore Massimo Ammesso (MPE)**

Valore estremo dell'errore di misura, rispetto a un valore di riferimento noto, consentito da specifiche tecniche o da regolamenti fissati per una misurazione, uno strumento di misura o un sistema di misura. Gli strumenti utilizzati rispettano le prescrizioni di cui al p.to 1.2 del Decreto 93/2017.

- **Incertezza di misura**

Parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando.

L'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN45501:2015). (vedi Decreto 93/2017)

- **Ispettore**

Personale dell'O.d.I. che esegue l'attività di verificazione periodica degli strumenti di pesatura.

- **Ispezione**

Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, di una installazione o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale.

- **Libretto metrologico**

Il libretto metrologico è il documento che accompagna lo strumento di misurazione. Nel libretto devono essere registrate tutte le informazioni riportate nella Gazzetta Ufficiale n° 141 del 20.06.2017. Esso contiene le seguenti informazioni:

- Nome, indirizzo del titolare dello strumento ed eventuale partita IVA;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- Tipo dello strumento;
- Marca e modello;
- Numero di serie;
- Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
- Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
- Data di messa in servizio;
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data della verificazione periodica e data di scadenza;
- Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
- Controlli casuali, esito e data.

- ***Organismo di ispezione di tipo C***

Un organismo di ispezione è un organismo che esegue ispezioni di prima e seconda parte, che costituisce una parte identificabile ma non necessariamente separata di una organizzazione che

opera nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli elementi che esso sottopone ad ispezione e che eroga servizi di ispezione alla propria organizzazione madre o ad altre parti, o ad entrambe, deve soddisfare i requisiti di tipo C di cui al punto A.3 della norma ISO IEC 17020.

- ***Rapporto d'Ispezione***

Il Rapporto di ispezione è emesso dal Responsabile Tecnico dell'O.d.I. o dal suo sostituto a seguito degli esiti della verificazione periodica effettuata, avente esito positivo o negativo. Il Rapporto di ispezione comprende:

- Identificazione dell'organismo che lo rilascia (OdI di Lunghi Leonello srl)
- Identificazione del titolare dello strumento che ha richiesto la verificazione
- Univoca identificazione e data del rilascio
- Data(e) delle ispezioni effettuate
- Identificazione dell'elemento sottoposto ad ispezione
- Firma o altra indicazione di approvazione, da parte del Responsabile Tecnico
- Una dichiarazione dell'esito dell'ispezione (positivo o negativo)
- Un'indicazione dei risultati dell'ispezione effettuata
- Descrizione del lavoro richiesto
- Identificazione o breve descrizione del metodo o della procedura utilizzata, menzionando gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto ai metodi o alle procedure concordati
- Informazioni su dove sono state effettuate le ispezioni
- Informazioni sulle condizioni ambientali durante le ispezioni
- Una dichiarazione che i risultati si riferiscono solo all'oggetto sottoposto ad ispezione
- Una dichiarazione che il rapporto può essere riprodotto solo nella sua interezza.
- Il marchio o il sigillo dell'ispettore
- I nomi dei membri del personale che hanno eseguito le ispezioni e la loro firma (a meno che non sia stata effettuata una identificazione elettronica

Il Rapporto di ispezione viene consegnato al titolare dello strumento entro 12gg dall'effettuazione della verifica periodica e comunque dopo il suo riesame da parte di RT o suo vice.

- **Responsabile del servizio di ispezione**

È il responsabile tecnico dell'O.d.I. avente le responsabilità, le mansioni e i requisiti di competenza di cui alle norme e prescrizioni di riferimento.

- **Sigilli**

Sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'UNIONCAMERE e dalle stesse Camere di Commercio e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo.

Verificazione periodica

E' il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

Competenza

Applicazione di conoscenze, abilità e comportamenti nelle prestazioni. *(vedi UNI EN ISO 10015)*

Tutte le eventuali altre definizioni dei termini utilizzati nel presente Regolamento possono essere intese come all'articolo 2 del decreto ministeriale suddetto, nonché le definizioni riportate nelle normative richiamate tra i Riferimenti Normativi.

4. Responsabilità

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il Cliente e l'O.d.I. devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive. L'O.d.I. ha facoltà di affidare a personale non dipendente l'esecuzione di talune fasi ispettive, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del Cliente. Ciò non si prefigura come attività in subappalto, che è escluso dalle attività dell'OdI

5. Distribuzione

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet.

In ogni caso i clienti intenzionati a stipulare il contratto con l'O.d.I. o che hanno già stipulato tale contratto possono richiederne copia cartacea.

6. Modalità di svolgimento delle verifiche

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, alle prescrizioni del Decreto 93/2017 (Scheda A), ai criteri riportati nella EN 45501:2015 (parti applicabili) ed alle procedure di LUNGHI LEONELLO SRL.

6.1. Richiesta di Attività ispettive

Il Cliente compila la richiesta di verifica periodica per richiedere il preventivo per il servizio ispettivo. L'O.d.I. in base alle informazioni ricevute, emette la relativa offerta, contestualmente alla quale saranno comunicati i nominativi degli ispettori.

Una volta ricevuta l'accettazione da parte del Cliente, l'O.d.I. programma l'attività di verificazione. La verificazione periodica sarà svolta entro e non oltre 45gg. dall'accettazione della richiesta. La pianificazione delle attività avverrà concordandone la tempistica con il Cliente, rispettando comunque l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche e di quanto previsto dal Decreto Ministeriale in precedenza indicato.

6.2. Esame della documentazione del Cliente

Le attività di ispezione in generale sono precedute da un esame di fattibilità, secondo quanto previsto contrattualmente. L'esame della fattibilità è volto ad accertare che essa sia innanzitutto completa, ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile. L'O.d.I. verificherà durante l'esame della fattibilità anche la presenza del Cliente richiedente ispezione nell'elenco dei Titolari degli strumenti di misura presente sui siti delle camere di commercio e consultabili dal pubblico.

6.3. Erogazione del servizio ispettivo

I compiti dell'O.d.I. saranno quelli di eseguire le attività ispettive oggetto del contratto secondo le modalità concordate. In ogni caso, le modalità specifiche adottate da LUNGHI LEONELLO SRL per l'esecuzione delle diverse tipologie di ispezione sono precisate in apposite procedure operative.

Da parte sua il Cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di LUNGHI LEONELLO SRL incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.

Il Cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati di LUNGHI LEONELLO SRL, nel caso sussista un potenziale conflitto di interessi.

Alle attività ispettive hanno facoltà di partecipare ispettori dell'Organismo di Accreditamento (Accredia), previa comunicazione. Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo da parte del Cliente, LUNGHI LEONELLO SRL dovrà sospendere l'attività ispettiva.

6.4. Emissione del Rapporto di Ispezione

In base alle attività concordate contrattualmente LUNGHI LEONELLO SRL rileva i dati che emergono direttamente sul luogo della verifica dall'Ispettore e riportano la firma del tecnico addetto alla Verificazione Periodica. L'esito della verificazione periodica può essere positivo o negativo. L'OdI non emette giudizi di conformità o meno dello strumento verificato.
Nel caso in cui l'esito della Verifica Periodica sia negativo, tale condizione sarà comunicata al Committente per mezzo dell'attestazione di eseguita verificazione periodica; inoltre l'ispettore apporrà allo strumento il contrassegno di ESITO NEGATIVO. I dati rilevati durante la verificazione periodica sono riportati sul libretto metrologico. L'ispettore incaricato riporterà i dati al Responsabile Tecnico che emetterà il Rapporto di Ispezione, dopo verifica della correttezza di quanto eseguito dall'ispettore attraverso il Riesame dei verbali di ispezione, in base alla P 13. Lo scopo dell'Attestazione è quello di emettere esclusivamente giudizi di positività o negatività della verificazione periodica, come previsto dal Decreto Ministeriale n° 93/2017, apponendo uno dei sigilli previsti all'All. VI del DM n° 93/2017 che prescrive: "***nel caso di esito positivo sullo strumento per pesare verranno apposti i sigilli con il numero dell'ente verificatore, l'etichetta di avvenuta verificazione periodica e l'etichetta auto distruttiva; in caso di esito negativo verrà posta sullo strumento l'etichetta rossa che attesta l'esito negativo del controllo). Alla fine della verificazione periodica verrà redatto il libretto metrologico relativo allo strumento, nel caso tale libretto non fosse presente verrà emesso un nuovo libretto metrologico. Nel caso di esito negativo della verificazione sarà compito del cliente richiedere la sistemazione della non conformità".***

Le dimensioni delle etichette ed il loro contenuto è in linea con quanto riportato nell'All.VI del DM n° 93/2017.
Lo scopo del Rapporto di Ispezione è quello di dichiarare la positività o negatività della verificazione effettuata e relativa etichettatura, come previsto dal Decreto Ministeriale n° 93/2017 (All. VI art. 4 comma 13).

Le ragioni che precludono il buon esito dell'attività ispettiva sono:

- Mancata corrispondenza delle caratteristiche dello strumento e dei parametri di ispezione alle norme cogenti applicabili ed alle norme armonizzate;
- Mancato rispetto dei requisiti riportati nel presente regolamento e/o nella documentazione contrattuale.
- Mancata identificazione della marcatura CE o CEE o marcatura supplementare M

Nel caso in cui l'esito della Verifica Periodica *(ispezione)* risulti negativo, tale condizione sarà comunicata al Titolare dello Strumento mediante il Rapporto di Ispezione*;* al completamento delle azioni correttive definite, il Cliente è tenuto a richiedere entro 10 giorni dall'avvenuta riparazione, una nuova Verifica Periodica, onde non precludersi la possibilità di continuare ad usare lo strumento nei termini di legge.

L'OdI emetterà il *Rapporto di Ispezione*, sia in caso di esito positivo che negativo. Si precisa che l'O.d.I. non emette giudizi di conformità sullo strumento oggetto della verificazione.

L'esito dell'ispezione (Verificazione Periodica) sarà attestato altresì dall'apposizione dei contrassegni previsti dal Decreto ministeriale 21 aprile 2017 n.93, descritti al Capo I, Art. 2, Punto 1, lettera *m*, e riportati all'allegato VI (art. 4, comma 13) del suddetto Decreto (vedi allegati) e nella Scheda A del suddetto decreto.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'esecuzione della verificazione periodica (indipendentemente dall'esito della verificazione), LUNGHI LEONELLO SRL comunicherà per via telematica ad UNIONCAMERE ed alla Camera di Commercio della provincia presso cui si è tenuta l'ispezione, l'esito della stessa, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93.

7. Registro dei rapporti di ispezione

Una volta emesso il Rapporto di Ispezione, LUNGHI LEONELLO SRL aggiorna il proprio registro dei Rapporti, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- Il Cliente/ *Titolare dello strumento* e relativo indirizzo ed eventuale partita IVA;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, se diverso dal precedente;
- Tipo dello strumento: marca, modello e classe dello strumento, se prevista, numero di serie dello strumento;
- Specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- Data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;
- Esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza
- Anomalie riscontrate se la verificazione ha dato esito negativo

- I nominativi dei riparatori e degli ispettori intervenuti;
- La data di emissione del Rapporto

L'OdI di LUNGHI LEONELLO SRL mantiene un registro su supporto cartaceo o informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.
Il registro è disponibile ai richiedenti che svolgano funzione di controllo secondo le norme vigenti. La sottoscrizione del contratto costituisce per LUNGHI LEONELLO SRL l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati sopraindicati.

I Rapporti di Ispezione di cui sopra devono essere comunque conformi a quanto previsto dalle normative e disposizioni precedentemente indicate nel presente Regolamento.

8. Modalità di riferimento al Rapporto di Ispezione

Una volta ottenuto il Rapporto di Ispezione, il Cliente/Titolare dello Strumento può fare riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico, nella propria corrispondenza, ecc. Ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il Rapporto finale di Ispezione riguarda esclusivamente quel determinato prodotto e non altri e non siano fatte improprie estrapolazioni, ma sia tenuto nella sua forma originale. Ad esempio il Cliente può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali (non copie parziali) del Rapporto di Ispezione rilasciato da LUNGHI LEONELLO SRL e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché questi non comportino distorsioni della struttura del Rapporto e purché siano uniformi e leggibili. Nel caso il Cliente intenda adottare modalità di riferimento all'ispezione diverse da quanto sopra esposto, il Cliente deve contattare LUNGHI LEONELLO SRL per riceverne lo specifico benestare.

9. Modalità esecutive delle ispezioni

Le ispezioni sono condotte in ottemperanza alle Istruzioni Operative per le attività di Verifica Periodica in campo.
Tali manuali sono stati redatti nel rispetto delle normative vigenti (decreti, leggi, normative, ecc.) da cui peraltro prendono spunto.
Nello specifico:

a) Controllo visivo, per verificare l'integrità delle marcature, e/o etichette attestanti la verificazione prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione
b) Controllo della presenza del libretto metrologico (se già rilasciato). Nel caso di non esistenza del libretto metrologico, l'OdI provvederà a fornirne uno, conforme a quanto riportato all'All. V art. 4 comma 12 del DM n° 93/2017. In caso di smarrimento il Titolare dello Strumento deve prontamente segnalarlo alla Camera di Commercio della provincia in cui è installato ed utilizzato lo strumento al quale il suddetto libretto era associato; la segnalazione di smarrimento dovrà altresì essere fatta

all'O.d.I. e alle autorità preposte, nel caso in cui questo O.d.I. abbia effettuato l'ultima verifica periodica sullo strumento in questione.

c) Effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento e il rispetto degli errori massimi tollerati, in deroga all'art. 4, comma 7 del DM n° 93/2017. Gli errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, allegato A, punti 4.1 e 4.2 e in caso di indicazione digitale l'errore dell'indicazione deve essere corretto per arrotondamento; gli stessi errori si applicano agli strumenti in servizio conformi alla normativa nazionale
d) Prova di accuratezza del dispositivo di zero, qualora questo non sia elettronico
e) Prova della ripetibilità a circa l'80% Max (come da EN 45501:2015 A 4.10), con la ripetizione di n° 3 pesate per livello
f) Prova di decentramento, effettuata secondo i criteri della EN 45501:2015
g) Prove atte alla determinazione degli errori massimi tollerati fino a Max senza tara, con almeno 5 distinti valori di carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi dovranno avere valori prossimi alle portate Max e Min e ad altri tre valori intermedi. Per gli strumenti con Max > 1t se si impiega il metodo di «sostituzione con zavorra» non si effettua la prova con carico discendente;
h) Prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo non sia di tipo elettronico, dopo aver azionato il dispositivo di tara
i) Prove di mobilità o di sensibilità approssimativamente in corrispondenza di min., 1/2 Max e Max; la prova non è applicabile per strumenti con indicazione digitale (punto 8.3.3 EN 45501:2015).

10. Modifica alle regole del sistema di ispezione

L'OdI di LUNGHI LEONELLO SRL non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo nel caso in cui vengano modificati i documenti di riferimento (decreti, leggi, normative, ecc.). In tale caso ne dà comunicazione ai clienti che dovranno apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare ed accettare le modifiche intervenute, prima dell'effettuazione della verificazione. Le modifiche al presente Regolamento sono comunicate al Cliente/Titolare dello Strumento attraverso l'invio al Cliente/Titolare dello Strumento del Regolamento aggiornato, tramite comunicazione via PEC o rendendo disponibile lo stesso in revisione sul proprio sito web e richiedendo una ulteriore approvazione dello stesso, prima dell'effettuazione dell'ispezione.

11. Riservatezza

LUNGHI LEONELLO SRL assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive vengono trattate in maniera strettamente riservata, in ottemperanza a quanto prescritto da:

- Disposizioni di legge;
- Norme volontarie applicabili;
- Documentazione interna;
- Informazioni riguardanti il cliente ottenute da terze parti.

Il Cliente è messo al corrente circa le informazioni ricevute da e rese note a terzi.

12. Diritti e Doveri

12.1 Diritti e Doveri del Cliente

12.1.1 Diritti del Cliente

Il Cliente:

a) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami o ricorsi affinché l'Organismo di Ispezione possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;

b) può chiedere la sostituzione degli Ispettori designati per la Verifica Periodica qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di pianificazione della verifica.

c) può recedere dal contratto in caso di modifiche al regolamento da questi non accettate

d) può presentare ricorso contro la decisione dell'OdI di LUNGHI LEONELLO SRL

12.1.2 Doveri del Cliente

Il Cliente richiedente l'ispezione deve:

a) Rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;

b) Rispondere esaustivamente al questionario informativo di LUNGHI LEONELLO SRL, a seguito dell'inoltro della Richiesta di attività ispettiva;

c) Fornire tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto da ispezionare direttamente sul luogo della Verifica con proprio personale così da garantire anche la valutazione degli stessi, nella fattispecie:

- Il Libretto Metrologico dello strumento da verificare (se esistente);
- Manuali d'uso e manutenzione, Certificato CE di Tipo e piano di legalizzazione dello strumento da verificare, ove disponibile. Il Certificato CE deve essere fornito dal Cliente/Titolare dello Strumento all'OdI in sede di riesame dell'offerta. Qualora non disponibile, va evidenziato dal Cliente che lo strumento è in possesso della marcatura CE prevista

d) Comunicare al Titolare dello Strumento la data pianificata per l'ispezione, nel caso in cui il Titolare dello Strumento non sia proprietario dello strumento;

e) Garantire al personale ispettivo l'accesso al luogo di funzionamento dello strumento da verificare;

f) Comunicare all'Organismo di Ispezione eventuali reclami ricevuti dai loro clienti relativamente al prodotto ispezionato;

g) Non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di ispezione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;

h) Garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli ACCREDIA alla documentazione e ai locali per assicurare il corretto svolgimento dell'attività Ispettiva;

i) Garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento e/o in supervisione

Il Cliente inoltre si impegna a:

I. Garantire al personale dell'OdI l'accesso ai documenti ed alle informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività ed il loro corretto svolgimento, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;

II. Consentire al personale ispettivo dell'Organismo di Ispezione di LUNGHI LEONELLO SRL l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;

III. Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire al personale dell'OdI di LUNGHI LEONELLO SRL le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale di LUNGHI LEONELLO SRL, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, impegnandosi a coordinarsi e a operare con l'OdI di LUNGHI LEONELLO SRL ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;

IV. Accettare gli esiti delle verifiche, se da questi ritenute in linea con il presente Regolamento e con i requisiti cogenti applicabili, o presentare reclamo o ricorso*;*

V. Attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;

VI. Rispettare gli obblighi imposti al Titolare dello strumento dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 ed in particolare quelli riportati all'articolo 8;

VII. Onorare gli obblighi contrattuali.

Il rilascio della documentazione attestante l'esito della verificazione periodica è subordinato al rispetto dei termini e delle condizioni di pagamento riportati nell'offerta e/o nella conferma d'ordine accettata ed approvata dal Cliente.

In caso di smarrimento del libretto metrologico, il Cliente deve prontamente segnalarlo alla camera di commercio della provincia in cui è installato ed utilizzato lo strumento al quale suddetto libretto era associato, inoltre si impegna a richiedere a Leonello Lunghi Srl l'emissione di un nuovo libretto metrologico, previa dichiarazione di smarrimento.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, l'OdI di LUNGHI LEONELLO SRL ha facoltà di sospendere l'ispezione ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

12.2 Diritti e doveri dell'Odi di LUNGHI LEONELLO SRL

LUNGHI LEONELLO SRL si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di ispezione.

I doveri dell'Organismo di Ispezione di LUNGHI LEONELLO SRL sono:

a) Mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti l'ispezione;

b) Applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della ispezione stessa;

c) Svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento;

d) Operare nel rispetto dei principi di:

   I. Indipendenza: LUNGHI LEONELLO SRL garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;

   II. Imparzialità: LUNGHI LEONELLO SRL garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da assicurare un giudizio imparziale;

   III. Riservatezza: tutto il personale di LUNGHI LEONELLO SRL, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente salvo quanto previsto e regolamentato da:

      - Disposizioni di legge;
      - Disposizione degli organismi di accreditamento e/o notifica.

e) Informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; LUNGHI LEONELLO SRL non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il

Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con LUNGHI LEONELLO SRL, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

f) Garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;

g) Garantire che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di ispezione sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici relativi alle attività di ispezione.

h) Conservare i Rapporti di Ispezione per un tempo di circa 10 anni, assicurando la rintracciabilità dei dati in essi contenuti

i) Inviare telematicamente, entro 10gg. lavorativi dalla verificazione, alla Camera di Commercio di ciascuna provincia in cui l'OdI ha effettuato operazioni di verificazione periodica e ad Unioncamere un documento di riepilogo degli strumenti verificati, con almeno i seguenti elementi: nome, indirizzo ed eventuale partita IVA del Titolare dello Strumento, indirizzo ove lo strumento è in servizio (se diverso dal precedente), tipo dello strumento, marca, modello dello strumento e classe, numero di serie dello strumento, data dell'intervento di riparazione e – se del caso - della verificazione, esito della verificazione e – ove positiva – la data di scadenza, anomalie riscontrate se la verificazione ha dato esito negativo, nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti

13. Reclami, ricorsi e contenziosi

13.1 Reclami

- Il reclamo da parte di Clienti o organizzazioni esterne deve essere presentato all'OdI, e può riferirsi sia a verificazioni periodiche effettuate da parte dello stesso OdI, sia ad attività preliminari o successive (es. condizioni contrattuali emerse in sede di riesame dell'offerta o del contratto, ritardi nella risposta, ecc.), sia a motivazioni differenti da quelle riguardanti le attività di ispezione.
- Il reclamo, qualunque ne sia la causa, può essere inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o PEC all'attenzione del Responsabile del Sistema di gestione di LUNGHI LEONELLO SRL entro 2 mesi dal verificarsi delle condizioni che determinano il reclamo. Nella comunicazione deve essere indicata con precisione la motivazione del reclamo stesso ed eventualmente i riferimenti della Verifica/Rapporto finale di Ispezione rispetto al quale si effettua il reclamo.
- Il Responsabile del Sistema di Gestione, persona non coinvolta nelle attività di verificazione periodica, prende in carico e notifica la ricezione del reclamo entro 7 giorni lavorativi dal suo ricevimento, lo riporta al Comitato per la valutazione dei Reclami e Ricorsi (vedi par. 3) che lo analizza e ne definisce la fondatezza e le eventuali responsabilità e modalità di gestione. Qualora il Resp. SG sia coinvolto nell'attività di V.P. in quanto Vice Responsabile Tecnico, la funzione sarà assolta dal Resp. O.d.I. Viene sempre assicurata la rintracciabilità del reclamo nella documentazione dell'OdI.
- Entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo, l'OdI comunica se ritiene il reclamo infondato, adducendo le proprie motivazioni, o lo ritiene sufficientemente motivato. In questo secondo caso, l'OdI fornirà al Cliente una risposta definitiva entro 45 gg dalla data di ricezione del reclamo stesso.
- Se richiesto dal Cliente, dopo 30 gg dalla ricezione del reclamo, sarà fornito un rapporto sullo stato di avanzamento del reclamo stesso.

13.2 Ricorsi

L'Organizzazione che decide di fare ricorso dovrà inviare una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o PEC alla LUNGHI LEONELLO SRL all'attenzione del Responsabile entro e non oltre 2 mesi dalla data di ricezione del Rapporto finale di Ispezione rispetto alla quale si effettua il ricorso stesso.
Tale lettera dovrà riportare i riferimenti dell'Organizzazione che effettua il ricorso, tutti i riferimenti che possano contribuire all'individuazione dell'oggetto rispetto a cui si effettua il ricorso e le relative motivazioni (ivi compresi eventuali allegati a sostegno).
Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi citati in precedenza costituisce elemento per non dare seguito al ricorso; in tali casi l'OdI invierà al mittente, entro 7 giorni lavorativi dalla sua ricezione, una comunicazione con le motivazioni del rigetto del ricorso.
Il Responsabile del Sistema di Gestione, persona non coinvolta nelle attività di verificazione periodica, prende in carico e notifica la ricezione del ricorso entro 7 giorni lavorativi dal suo ricevimento, lo riporta al Comitato per la valutazione dei Reclami e Ricorsi (vedi par. 3) che lo analizza e ne definisce la fondatezza e le eventuali responsabilità e modalità di gestione. Qualora il Resp. SG sia coinvolto nell'attività di V.P. in quanto Vice Responsabile Tecnico, la funzione sarà assolta dal Resp. O.d.I.
Entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, l'OdI comunica se ritiene il ricorso infondato, adducendo le proprie motivazioni, o lo ritiene sufficientemente motivato. Nel secondo caso, il Comitato per la valutazione dei Reclami e Ricorsi analizzerà il ricorso e comunicherà al Responsabile dell'OdI le risultanze dell'analisi effettuata; sulla base di tali risultanze, entro 45 gg dalla data di ricezione del ricorso, sarà redatta la risposta per il Cliente/Organizzazione che lo ha presentato.
L'indagine svolta non dovrà in nessun caso dar luogo ad azioni discriminatorie nei confronti del ricorrente.
Se richiesto dal Cliente, dopo 30 gg dalla ricezione del ricorso, sarà fornito un rapporto sullo stato di avanzamento del ricorso stesso.

13.3 Contenziosi

Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione di una Verifica (ivi compresi reclami e ricorsi), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Perugia.
All'interno di LUNGHI LEONELLO SRL il contenzioso è seguito dal Legale rappresentante, che si avvale della collaborazione del Responsabile Tecnico e dell'Organismo di Vigilanza di LUNGHI LEONELLO SRL.

14. Scadenze

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti di LUNGHI LEONELLO SRL sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Anche qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto, essi non possono essere derogati al mese successivo.

Tale regola vale anche per qualsiasi periodo di festività (S. Natale, Pasqua, etc.), in tal caso i termini sono spostati al primo giorno lavorativo utile dopo tutto il periodo di festività.

Le suddette condizioni (quelle riportate punto 14) non devono essere intese valide verso le condizioni ed i termini di pagamento riportati nell'offerta e/o nella conferma d'ordine accettata ed approvata dal Cliente. Non vi sono deroghe temporali ai termini di pagamento riportati nell'offerta e/o nella conferma d'ordine accettata ed approvata dal Cliente.

15. Tariffario

Le tariffe di LUNGHI LEONELLO SRL relative alle ispezioni sono riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun Cliente sulla base della modulistica standard di LUNGHI LEONELLO SRL. Tutte le offerte sono in linea con il tariffario dell'OdI. e sono in linea con la politica degli sconti da questi predisposta. Il Responsabile dell'OdI approva ogni singola offerta. Ogni richiesta è analizzata e valutata relativamente a: fattibilità, tempistica richiesta, richieste specifiche (quando applicabile).

Nel caso più generale le voci del tariffario possono essere:

- Apertura della pratica;
- Cifra forfettaria per il servizio ispettivo (diversificata in funzione della tipologia-metodo-Istruzione Operativa di riferimento);
- Tempi di viaggio e rimborso chilometrico;

Eventuali attività non previste in fase di contratto e che il Cliente dovesse richiedere in sede di verifica, se attuabili conformemente a quanto richiesto dalle norme cogenti e volontarie, nonché dalla documentazione del sistema di gestione, saranno valutate e considerate.

16. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte. Vale inoltre quanto segue:

a) Nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, LUNGHI LEONELLO SRL si riserva la facoltà di addebitare l'importo della verifica;

b) Nel caso di interruzione delle attività dovute ad un qualsiasi motivo, il Cliente riceve una fattura da parte di LUNGHI LEONELLO SRL relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;

c) Dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali.

Tuttavia LUNGHI LEONELLO SRL si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

17. UTILIZZO LOGO ACCREDIA

L'OdI utilizza il marchio Accredia secondo i criteri descritti nell'RG 09 di Accredia; in particolare userà detto marchio su:

- Rapporti o certificati di ispezione
- Tutti i punti riportati al p.to 5.2.4 del suddetto RG 09
- Carta intestata, documenti commerciali, promozionali o pubblicitari, sito web, completo di tutte le indicazioni atte ad individuare univocamente di quale accreditamento si tratti (vedi 5.2.3 e 5.2.5 del suddetto RG 09)
- Tariffario dell'OdI

Il logo di Accredia deve essere apposto su ogni foglio del Rapporto ~~o certificato~~ di Ispezione.
Le eventuali attività svolte dall'OdI, al di fuori dell'accreditamento ricevuto, sono individuate univocamente e per esse è riportata la scritta: "ATTIVITA' NON COPERTA DA ACCREDITAMENTO"
L'OdI illustrerà al Cliente, nelle proposte contrattuali il significato e le implicazioni derivanti dall'accreditamento.
L'OdI rispetta quanto riportato ai p.ti 5.2.10 e 5.2.11 dell'RG 09.

18. CLAUSOLE VESSATORIE

Si intendono per clausole vessatorie quelle presenti nei contratti che producono uno squilibrio dei diritti a danno del consumatore. La firma del Titolare dello Strumento/Cliente e dell'Organismo di Ispezione è apposta contestualmente all'accettazione del Contratto ed è vincolante per lo svolgimento delle verificazioni richieste e delle clausole vessatorie, in base all'art. 1341 c.c., quali ad esempio:

a) Escludere o limitare la responsabilità dell'OdI in caso di omissione da parte di quest'ultimo
b) Condizionare l'effettuazione della prestazione in base a condizioni non espressamente prescritte ed approvate da entrambi i contraenti
c) Consentire all'OdI di trattenere una somma di danaro versata dal Titolare dello strumento se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dall'OdI il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
d) Consentire all'OdI di recedere dal contratto senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
e) Consentire all'OdI di modificare il prezzo concordato o le condizioni di erogazione del servizio di verificazione, in contrasto con il contratto stipulato
f) Modificare unilateralmente da parte dell'OdI il prezzo concordato al momento della consegna del servizio di verificazione periodica
g) Altri aspetti sanciti dagli art. 1341 e 1342 c.c. applicabili al rapporto contrattuale tra l'OdI ed il Titolare dello Strumento

Tutte le suddette clausole devono essere esplicitamente accettate dal Titolare dello Strumento e dall'OdI.

PER ACCETTAZIONE (IVI INCLUSE LE CLAUSOLE VESSATORIE DI CUI AL P.TO 18) :

Cliente/Titolare dello Strumento L'ORGANISMO DI ISPEZIONE

_____ _____